



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza Sindacale

Numero 59 del 08-06-2026

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE PER LA STAGIONE ESTIVA 2026. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO, DELLE SPIAGGE E DELLE ZONE DI MARE TERRITORIALE, E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI E TURISTICO-RICREATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOTRICELLO

IL SINDACO

Ritenuto necessario, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni delegate ai Comuni dalla Regione Calabria in materia di gestione del demanio marittimo, emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso delle aree per l'esercizio delle attività balneari-ricreative esistenti lungo il litorale del Comune di Cropani, allo scopo di assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del pubblico demanio marittimo ai fini della balneazione per la stagione estiva **2026**.

Visti:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 di approvazione del Codice della Navigazione nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n.328;
- il DPR 02 ottobre 1968, n.1639 e ss.mm.ii. concernente la disciplina della pesca sportiva;
- il DPR 24 luglio 1977, n.616;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- la Legge 25/08/1992 n. 284;
- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
- l'art. 30 della Legge regionale n.7/96;
- l'art.105 comma 2 lett. 1 del D. Lgs. n.112/98;
- il DPGR N.354/99 per come modificato e integrato dal DPGR n. 206 del 05/12/2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 09/04/1999;
- la Legge Regionale 3 marzo 2000 n.3;
- l'art.107 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 concernente le attribuzioni dirigenziali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.184 del 30 marzo 2004 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 "Codice della Nautica da Diporto" (G.U. N202 del 31/08/2005);
- la L.R. n.17/05 (competenze in materia di gestione del D.M. Ad utilizzo turistico ricreativo);
- l'art.1 comma 254 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
- il D.M. 06 dicembre 2010 concernente l'attestazione per l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa;
- il D.Lgs. 09 gennaio 2012 n.4 concernente le misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura;
- il Decreto Legislativo 31.03. 1998, n° 114 inerente la riforma della disciplina relativa al settore

commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n° 59;

- la Legge Regionale Calabria 11.06. 1999, n° 18 Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche;
- la Legge Regionale Calabria 11.06.1999, n° 17 Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa;
- la Legge Regionale Calabria di modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5. "Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendite al dettaglio di impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".
- la Legge Regionale Calabria 16/1/1985, n. 5 "Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".
- la Legge Regionale Calabria 16/4/2002, n°19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio
- Legge Urbanistica della Calabria e successive modifiche ed integrazioni";
- la Legge 5.02.1992, n. 104 e ss.mm.ii., dettante norme relative all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;
- il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE in materia di smaltimento rifiuti,
- la Legge 11.05.1999, n 152 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" Rilevata la specifica competenza dell'ARPA.CAL relativa al campionamento delle acque di balneazione dei Punti Carta interessati ed individuati nel tratto della costa del Comune di Cropani, così come previsto dal D.P.R. 470/82;
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 30/05/2008, n° 116 e ss.mm.ii. di "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE";
- il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n° 146 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n° 171, recante il "Codice della nautica da diporto";
- il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29. 12.2000 n. 422, inerente le disposizioni degli adempimenti, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea — Legge comunitaria 2000;
- il Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le leggi in materia di ordinamento degli Enti locali;
- il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- l'articolo 24 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul B.U.R.C. del 14.07.2007 in base al quale i Comuni costieri emettono l'Ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa e balneare;
- il Decreto — Legge 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante "Governance nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'Ordinanza di Balneazione n. 58 del 14/05/2026 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone avente ad oggetto "Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026";
- l'Ordinanza n. 51/2018 in data 13.06.2018 recante "Disciplina delle attività ludico diportistiche nel compartimento marittimo di Crotone"
- l'Ordinanza n. 28/2010 in data 05.05.2010 recante "Disciplina delle attività subacquee non professionali"
- l'Ordinanza n. 17 in data 30.03.2009 recante "Manifestazioni nel Circondario marittimo di Crotone"

Tenuto conto e considerato che la vigente normativa di settore stabilisce:

- l'obbligo per i concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione,
- il vincolo per gli Enti Locali, nel predisporre i piani di utilizzazione del demanio marittimo, a individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché

a individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al libero transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione.

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed il corretto uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative e balneari esistenti ed in regolare concessione per la stagione estiva 2026, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale del Comune di Botricello;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- La stagione balneare è compresa tra il **1° maggio ed il 31 ottobre**;
- In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari (spiagge libere attrezzate), chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL 'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del territorio del Comune di Botricello è vietato, per tutto l'anno:

- Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;
- Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;
- Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;
- Collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e alle forze dell'ordine;
- Condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale se non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;
- Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;
- Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune;

- Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;
- Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiammalibera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione del Comune;
- Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- Salvo espressa autorizzazione, esercitare le attività di commercio in forma itinerante di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998 sia sulle aree demaniali marittime che sul lungomare e parcheggi attigui di pubblico uso;
- Distendere o tinteggiare reti;
- Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;
- Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
- Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI (spiagge libere attrezzate) E STABILIMENTI BALNEARI

- Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione);
- Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;
- Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere:

- un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;
- un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;
- la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955;
- Le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;
- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessionario. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice

comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;

- Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (spiagge libere attrezzate):

- I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

- È vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

- I servizi igienici per disabili di cui alla legge n° 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

- È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

- È vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;

- Nelle acque antistanti gli arenili assenti in concessione demaniale marittima (stabilimenti e strutture balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento o struttura balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme galleggianti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre;

- I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

- I concessionari di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

- Il Concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;

Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente

attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso.

È fatto divieto ai concessionari di strutture balneari di vendere bibite in bottiglie di vetro od in lattine da asporto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità o nocumento al decoro delle zone marine. A tal fine è consentito vendere bevande da asporto unicamente in confezioni biodegradabili.

PLASTIC FREE: In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022 ed in ossequio al disposto delle Direttive UE 2008/98/CE e n.2019/904 del 5.6.2019, al fine di incentivare la riduzione dell'incidenza di prodotti di plastica sull'ambiente, il Comune di Botricello *“intende perseguire azioni ed interventi da porre a base di una nuova economia della plastica, finalizzata alla riduzione della produzione complessiva di rifiuti di plastica, a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile ed a contrastare l'abbandono e lo sversamento di rifiuti in mare”* in quanto i rifiuti plastici costituiscono il 80% dei rifiuti marini.

ART. 4 - UTILIZZO ACQUA POTABILE

È vietato qualsiasi utilizzo dell'acqua distribuita dalle condotte comunali per uso diverso da quello domestico e igienico - sanitario;

ART. 5 - UTILIZZO IRRIGATORI

È vietato utilizzare gli irrigatori per l'acqua agricola, direzionandone il getto, anche solo parzialmente, sulla pubblica via.

ART. 6 - SOSTA PER CAMPEGGIARE

È vietata la sosta, con la finalità di campeggiare, con camper, caravan o qualunque altro mezzo idoneo, in tutto il territorio comunale, ad eccezione dei luoghi pubblici o privati a ciò specificatamente deputati;

ART. 7 - UTILIZZO ALTOPARLANTI PER LA STRADA

Dalle ore **00,00** alle ore **09,00** e dalle **14,00** alle ore **16,30**, è vietato l'utilizzo, per fini pubblicitari di altoparlanti, clacson o altri mezzi di diffusione sonora.

ART. 8 - DEPOSITO DI RIFIUTI

È fatto divieto depositare rifiuti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, cucine e ogni altro elettrodomestico, mobili, materassi, gomme auto, ecc..) sul suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla ordinanza sulla raccolta differenziata;

È vietato, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, sulle spiagge e nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori.

È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti.

È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, all'interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale).

È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare ogni genere di rifiuto (differenziato, indifferenziato, ingombrante, ecc..) all'esterno o nei pressi dei contenitori.

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rinviare a data successiva il conferimento dei propri rifiuti qualora i contenitori all'uopo destinati dovessero risultare già saturi;

È fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata

ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio.

ART. 9 - CANI ED ALTRI ANIMALI

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati o comunque vi sia un afflusso considerevole di persone, nonché di assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate a evitare la fuga.

I medesimi proprietari di cani, che conducono questi ultimi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico dovranno munirsi (da esibire su richiesta), di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle defezioni degli animali; provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori; tenere i propri cani a debita distanza dalle altre persone, evitando gli stessi arretrati disturbi;

I cani rinvenuti liberi saranno accalappiati ed inviati al canile con addebito delle relative spese di custodia ai proprietari degli stessi, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza;

È vietato introdurre cani nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;

Chiunque fornisca cibo a cani, gatti o altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;

È fatto divieto di portare o circolare, con **equini od ovini** sull'arenile della spiaggia, sulle pubbliche vie, nelle aree e comunali limitrofe ai centri abitati;

ART. 10 - FUOCHI

È fatto divieto di accendere fuochi e falò sul pubblico demanio, sulla spiaggia e/o su luoghi oggetto a pubblico passaggio o comunque ad una distanza inferiore a mt. 100 da case, da edifici, da boschi, da piantagioni e da depositi di materiali infiammabili o combustibili.

Come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Botricello, nel periodo estivo è possibile accendere piccoli falò in spiaggia presentando una comunicazione scritta, ma rispettando però le seguenti prescrizioni: è necessario utilizzare solo legname non trattato; il presentatore della richiesta è responsabile della pulizia e bonifica dell'area; è vietato utilizzare legname recuperato nella pineta. È vietata l'accensione dei falò nelle immediate vicinanze della pineta e dei corsi d'acqua.

ART. 11 – SPETTACOLI PIROTECNICI

È vietato eseguire spettacoli pirotecnici a ridosso e/o nelle immediate vicinanze della spiaggia, fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di fuochi artificiali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii (TULPS) e art. 81, 101, 110 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS. Inoltre, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Botricello.

ART. 12 - SUONI/RUMORI ED INTRATTENIMENTO

I titolari o gestori di pubblici esercizi possono allietare gli avventori con intrattenimenti musicali, anche dal vivo, a condizione che tali eventi siano a carattere estemporaneo.

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Botricello e, nello specifico, Nell'intero territorio comunale, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre, nei giorni festivi e prefestivi di tutto l'anno, i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che effettuano piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione, non potranno diffondere e riprodurre sia all'interno che all'esterno musica di

qualsiasi natura, per come di seguito riportato:

- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nei Villaggi turistici nonché i circoli privati, a partire dalle ore 2 dal lunedì al giovedì, dalle ore 3 le notti di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 3 le notti dei festivi e prefestivi;

- per gli stabilimenti balneari e locali da intrattenimento/ballo posizionati lungo la costa a partire dalle ore 2:30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 4:00 le notti di venerdì, sabato e domenica.

Gli esercizi pubblici che espletano attività di intrattenimento e svago con specifica destinazione a carattere imprenditoriale (discoteche, balere, sale da ballo ecc.), non sono soggetti alle preclusioni orarie di cui all'articolo precedente, ferme restando le preclusioni legislative in materia ed i diritti derivanti dai limiti per immissioni sonore.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza.

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressioni commessi e sono ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente, di danni che possano derivare a persone e o cose in conseguenza di commesse violazioni.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D.LGS 114/98 smichiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad euro 500,00.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Botricello e trasmessa:

- Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
- Questura di Catanzaro;
- Stazione Carabinieri di Botricello;
- Polizia Locale di Botricello;
- Carabinieri Forestali di Sersale;
- Capitaneria di Porto di Crotone;
- Comando Provinciale VV.FF. di Catanzaro;

Si informa che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è

l'Arch. Salvatore Aiello, Responsabile del Settore 6 del Comune di Botricello e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso presso il citato Settore nel seguente orario: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Botricello, 08-06-2026

**IL SINDACO
SAVERIO SIMONE PUCCIO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza Sindacale

Numero 59 del 08-06-2026

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE PER LA STAGIONE ESTIVA 2026. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO, DELLE SPIAGGE E DELLE ZONE DI MARE TERRITORIALE, E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI E TURISTICO-RICREATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOTRICELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune dal 08-06-2026 al 23-06-2026.

Li, 08-06-2026

**IL RESP.DELLA PUBBLICAZIONE
SAVERIO SIMONE PUCCIO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005